

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1038

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COZZOLINO, MEDURI, BATTAGLIA
Antonio, CONSOLO, MUGNAI, PONTONE, MAGNALBÒ, DE
CORATO, CARUSO Antonino, BONATESTA, PACE, SPECCHIA,
BEVILACQUA, PEDRIZZI, FLORINO, BOBBIO Luigi, TOFANI e
SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2002

**Possibilità di operare prelievi di sangue capillare e venoso
sull’uomo, da parte dei biologi**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di aggiornare la normativa disciplinata dalla legge 24 maggio 1967, n. 396, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, recante regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione del biologo individuando una volta per tutte gli strumenti giuridici a tutela della suddetta categoria professionale, con la evidente finalità di colmare quel vuoto normativo che, a trentaquattro anni dall'entrata in vigore della legge, penalizza ingiustamente la figura professionale del biologo che, ancora oggi, non ha possibilità alcuna di operare prelievi ematici senza incorrere nel rischio di un'accusa di esercizio abusivo della professione medica, figura di reato contemplata ai sensi dell'articolo 348 del codice penale. Allo stato occorre dunque, intervenire in modo incisivo introducendo una normativa atta a riqualificare la figura professionale del biologo, che attualmente si vede costretto ad effettuare detta attività di prelievo avvalendosi dell'opera di medici professionisti, mentre soggetti paramedici diplomati, possono senza alcun divieto, svolgere liberamente la medesima attività.

Se si tiene poi conto che in altri Paesi è già consentito al biologo di effettuare il prelievo ematico che è considerato come un atto propedeutico allo svolgimento della sua attività principale di analisi, e che addirittura in Francia detta attività è consentita ai tecnici di laboratorio, è ormai chiaro che anche in Italia è giunto il momento di una legge che ridia la giusta dignità alla categoria, anche in rapporto a queste diverse realtà.

A conforto di questo nuovo orientamento invero, anche nel nostro Paese non sono mancate, nel corso degli anni, qualificate

pronunce giurisprudenziali che a più riprese si sono espresse favorevolmente nel senso di consentire al biologo di poter effettuare liberamente prelievi su sangue umano.

In particolare la nota a protocollo n. 7/66/14601 del 18 settembre 1978 del Ministero di grazia e giustizia, in risposta alla richiesta di parere al Consiglio di Stato del Ministero della sanità, ha individuato quattro ordini di motivazioni che giustificano, nell'esercizio della professione di biologo, la capacità di effettuare prelievi ematici, e precisamente:

inesistenza nell'odierno ordinamento giuridico di una espressa normativa che riservi, in via esclusiva, ad una particolare categoria di professionisti, la possibilità di effettuare prelievi di sangue, a discapito della figura professionale del biologo;

inesistenza nell'ordinamento giuridico di una norma che precluda espressamente al biologo l'esercizio di tale attività;

qualificazione della «operazione di prelievo», quale attività accessoria, propedeutica, preliminare e, come tale strettamente connessa, all'attività principale del biologo che è quella della ricerca;

la possibilità di procedere ai suddetti prelievi, riconosciuta alle categorie degli infermieri professionali e delle ostetriche (decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, e 7 marzo 1973, n. 163), che ne giustifica un'estensione analogica *a maiori razione* anche alla categoria dei biologi.

In tal senso si sono espressi favorevolmente anche il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza n. 361 del 7 aprile 1972, il TAR Lazio, sezione I, con sentenza n. 1239 del 3 settembre 1998 e la Corte di cassazione, V sezione penale, con sentenza

n. 1665 del 18 ottobre 1995 nella quale viene precisato che il prelievo ematico rappresenta la prima fase obbligata per la effettuazione delle analisi biologiche, anche se la legge n. 396 del 1967 non fa esplicita menzione al prelievo.

Ed ancora, a più riprese, sulla scia di questo orientamento, sono stati assolti dall'ac-

cusa di esercizio abusivo della professione medica (articolo 348 del codice penale) biologi che avevano effettuato prelievi di sangue presso il proprio laboratorio di analisi (Pret. Augusta sent. n. 723 del 4 novembre 1983; Pret. Catania sent. n. 1362 del 5 marzo 1984; Pret. Adrano sent. n. 98 del 28 maggio 1986).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai sensi della legge 24 maggio 1967, n. 396, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, è consentito ai biologi che dirigono un laboratorio di analisi da almeno dieci anni, effettuare prelievi ematici nel proprio studio professionale solo se propedeutici alla effettuazione delle relative analisi ematologiche o ematochimiche.

Art. 2.

1. All'articolo 4, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova pratica riguarderà anche l'effettuazione di prelievi ematici venosi e le precauzioni da adottare nei casi di lipotimie post-prelievo».

Art. 3.

1. I biologi che non rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 1, devono frequentare per un periodo di almeno tre mesi, un laboratorio clinico ospedaliero, e per i successivi tre mesi un periodo di pronto soccorso ospedaliero al termine del quale viene rilasciato un attestato di frequenza che evidenzia la capacità professionale del biologo ad effettuare prelievi ematici nel proprio laboratorio professionale e ad adottare le opportune precauzioni nei casi di lipotimia post-prelievo.